NORMALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CORRENTE ALTERNATA, IN DERIVAZIONE, A TENSIONE COMPRESA TRA 100 E 1000 VOLT

Art. 3

Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione

Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purche' eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;

c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purche' non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale. E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Versione in vigore dal 23 aprile 1949, non più in vigore dal 25 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 105
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/normalizzazione-delle-reti-di-distribuzione-di-energia-elettrica-a/art-3-tensioni-consentite-in-reti-esistenti-o-in-costruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it